



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>154</u>	del <u>26 MAG. 2026</u>
Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento degli Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI.	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della FIGS;



Deliberazione n.

154

Riunione del

26 MAG. 2026

- VISTA** la nota prot. n. 257/2026 del 22 aprile 2026 con la quale Federazione Italiana Giuoco Squash, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento degli Ufficiali di Gara deliberato dal Consiglio Federale in data 18 aprile 2026;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- RILEVATO** che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto della FIGS ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento degli Ufficiali di Gara della FIGS deliberato dal Consiglio Federale in data 18 aprile 2026.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Statuti e Regolamenti

Allegato n.....¹.....
Deliberazione n.....¹⁵⁴.....
Riunione del.....^{26 MAG. 2026}.....

Roma, 23 aprile 2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento degli Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash con nota del 22 aprile 2026 prot. n. 257/2026 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento degli Ufficiali di Gara deliberato dal Consiglio Federale in data 18 aprile 2026.

Le modifiche hanno riguardato, in particolare, i requisiti minimi per l'attribuzione della qualifica di Giudice di Gara Federale a seguito della frequentazione di un corso di formazione e la figura di Giocatore Arbitro.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Il Segretario

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

Allegato n..... *2*

Deliberazione n..... *154*

Riunione del..... *26 MAG. 2026*



Spett.le CONI
Direzione Affari Legali
Ufficio Supporto Conformità
Statuti e Regolamenti

statuti.regolamenti@coni.it

Riccione (RN), 22 aprile 2026
Prot. n° 257/2026

Oggetto: Invio Regolamenti

Inviando, in allegato, il Regolamento Organico, il Regolamento dei Tecnici ed il Regolamento degli Ufficiali di Gara, approvati dal Consiglio Federale in data 18 aprile 2026.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento inviamo cordiali saluti.

Emanuele Tamburini



Firmato digitalmente
da: Emanuele
Tamburini
Data: 22/04/2026
10:01:10



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Allegato n.....³.....

Deliberazione n.....¹⁵⁴.....

Riunione del.....^{26 MAG. 2026}.....

Regolamento degli Ufficiali di Gara

Approvato in Consiglio Federale il 18 aprile 2026

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

- Comma 1** La Federazione Italiana Giuoco Squash organizza e gestisce, nell'ambito del settore degli Ufficiali di Gara, percorsi e corsi sia per il conseguimento della qualifica, sia per una costante crescita qualitativa degli Arbitri federali e dei Giudici di Gara federali, deputati alla gestione ed alla conduzione di competizioni agonistiche di livello nazionale ed internazionale.
- Comma 2** Per valorizzare al massimo le esperienze pratiche maturate e per coinvolgerle nella necessaria elaborazione dei contenuti e delle metodologie organizzative e formative del settore, la Figs si avvale del supporto e della collaborazione della "Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara", costituita ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Federale.
- Comma 3** La Commissione permane in carica, salvo revoca o decadenza, così come esse risultano normate nel presente regolamento, per l'intero quadriennio olimpico.
- Comma 4** Il Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nomina, a maggioranza dei voti espressi, scegliendo tra le candidature, a firma degli interessati, formalmente pervenute, tramite posta od e.mail, alla Segreteria Federale non meno di 15 gg. prima della data di riunione del Consiglio, i componenti la Commissione degli Ufficiali di Gara. Ai fini della presentazione delle candidature la Segreteria Federale, tramite avviso personale a tutti gli Ufficiali di Gara, comunica, non meno di 30 gg. prima della riunione del Consiglio, la data nella quale si procederà alla nomina.
- Comma 5** I componenti la Commissione debbono essere in possesso di tessera Figs in corso di validità e la maggioranza di loro deve essere inclusa nell'Albo degli Arbitri Federali o dei Giudici di Gara Federali. In assenza anche solo di uno di tali requisiti o per perdita anche solo di uno degli stessi, l'interessato risulta ineleggibile o decaduto.
- Comma 6** Il Consiglio Federale procede alla nomina dei componenti la Commissione entro i 30 gg. successivi all'Assemblea Federale elettiva ordinaria (elezione del Presidente e del Consiglio federali) o alla data di scioglimento della Commissione, con le modalità e le formalità previste nel presente regolamento.
- Comma 7** La Commissione, così costituita procede, all'atto del suo insediamento formale, all'elezione, tra i suoi componenti del Presidente della Commissione. Risulta eletto chi ottiene, tramite votazione a scrutinio segreto, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Comma 8** Successivamente alla sua elezione il Presidente della Commissione provvede alla nomina del "Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara" e del "Designatore Federale", scegliendo tra chi ha, in materia, adeguate conoscenze e competenze. Chi sia nominato a ricoprire tali ruoli deve essere tesserato alla Figs, pena risultare non nominabile o decaduto.
- Comma 9** Il Presidente della Commissione, entro 40 gg. dalla sua nomina, deve trasmettere alla Figs il programma operativo quadriennale che la Commissione stessa ha approvato a maggioranza dei suoi componenti. Nel caso la Commissione si discosti o disattenda il programma operativo, così approvato, il Consiglio stesso può procedere a decretarne lo scioglimento.
- Comma 10** Entro 40 gg. dalla data di decadenza o dal provvedimento di scioglimento della Commissione, il Consiglio Federale provvede, seguendo quanto già stabilito nei precedenti Commi del presente articolo alla sua ricostituzione della Commissione degli Ufficiali di Gara.

ART. 2 COMMISSIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI GARA

- Comma 1** La Commissione è composta, da:
- il Presidente e 4 componenti, nominati secondo quanto previsto nel precedente articolo, al suo Comma 6; il "Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara" ed il "Designatore Federale" per un totale di 7 componenti, compreso il Presidente.
 - al "Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara" sono assegnati i compiti previsti al successivo art. 3 del presente regolamento.
 - al "Designatore Federale" sono assegnati i compiti previsti al successivo art. 4 del presente regolamento.
- Comma 2** La Commissione dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo dimissioni del suo Presidente, dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti o scioglimento da parte del Consiglio Federale.
- Comma 3** In entrambi i casi il Consiglio Federale provvede, a maggioranza dei voti espressi, alla nomina di un Commissario, che garantirà l'ordinaria amministrazione sino alla conclusione della nuova procedura elettiva, così come previsto al precedente Art. 1.
- Comma 4** Per la sostituzione di uno o di più dimissionari non contemporanei, si provvede così come previsto al precedente Art. 1, relativamente alla nomina dei componenti la Commissione.

- Comma 5** Alla Commissione, oltre alla gestione di quanto previsto nel programma operativo quadriennale di cui al precedente art. 1, sono attribuite le seguenti competenze:
- eleggere, a scrutinio segreto, a maggioranza dei suoi componenti e tra questi ultimi nel presente articolo, il VicePresidente della Commissione;
 - attribuire, anche elevando od abbassando quelle già in essere, le qualifiche previste per gli Ufficiali di Gara, tenendo in dovuto conto il livello effettivamente raggiunto dagli Arbitri nell'ambito del programma di formazione e valutazione WSO-WSF. Ogni miglioramento o declassamento è soggetto al preventivo, obbligatorio, parere del Designatore Federale;
 - proporre al Consiglio Federale, per la loro approvazione definitiva, la composizione degli Albi Federali degli Ufficiali di Gara;
 - proporre al Consiglio Federale modifiche ed aggiornamenti alle norme ed ai regolamenti riguardanti gli Ufficiali di Gara e lo svolgimento delle gare.
- Comma 6** La Commissione è convocata dal Presidente con invito, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, inoltrato tramite e-mail, con conferma di lettura da parte di tutti i suoi componenti, almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di urgenza la Commissione può essere convocata con un preavviso di 24 ore.
- Comma 7** La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi la presiede.
- Comma 8** Le riunioni della Commissione, in caso di assenza del Presidente, sono presiedute dal Vicepresidente.
- Comma 9** Svolge le funzioni di Segreteria della Commissione un incaricato dalla Federazione.
- Comma 10** Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso, da chi ne abbia interesse diretto, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.
- Comma 11** Il Presidente della Commissione è invitato a partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ai Consigli ed alle Assemblee Federali.

ART. 3 COORDINATORE DEI PROGRAMMI PER I CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

- Comma 1** Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
- predispone annualmente, sentita la Commissione Tecnica Federale, i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento degli Ufficiali di Gara, la loro programmazione temporale e le loro modalità di svolgimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - incarica Giudici di Gara ed Arbitri per l'insegnamento nell'ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento degli Ufficiali di Gara;
 - organizza corsi ed esami per il conseguimento della qualifica di Ufficiale di Gara e per l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara, definendo le relative modalità di svolgimento;
 - stila l'elenco annuale degli esaminatori, di cui alla successiva lettera g) del presente articolo, scegliendo tra quanti inclusi negli Albi Federali in qualità di Giudici di Gara internazionali ed Arbitri internazionali;
 - individua metodologia e tematiche per lo svolgimento delle prove dei corsi di cui ai successivi artt. 5 e 6, nei loro commi 3;
 - svolge, nelle prove, previste ai successivi artt. 5 e 6, nei loro commi 3, le funzioni di esaminatore, attribuendo, in via provvisoria, o negando in via definitiva, a conclusione degli stessi, la qualifica di Giudice di Gara federale e/o di Arbitro federale. L'attribuzione della qualifica sarà definitiva con l'approvazione della Commissione degli Ufficiali di Gara, di cui ai successivi artt. 5 e 6, nei loro commi 3, e con l'inclusione dell'interessato nel relativo Albo Federale;
 - per lo svolgimento delle sue funzioni di esaminatore, il Coordinatore, a sua scelta, potrà avvalersi, per motivate esigenze, da rappresentare al Consiglio Federale, di altri Ufficiali di Gara compresi tra quelli inseriti nell'elenco previsto alla precedente lettera d) del presente articolo.
- Comma 2** Il Coordinatore rimane in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico nel quale è stato nominato, salvo sue dimissioni o salvo scioglimento o decadenza della Commissione; in tale caso si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal presente regolamento, al suo precedente Art. 1 (Comma 8).

ART. 4 DESIGNATORE FEDERALE DEGLI UFFICIALI DI GARA

- Comma 1** Il Designatore Federale provvede:

- a) alla designazione degli Ufficiali di Gara per ogni evento agonistico inserito nel calendario gare federale, dichiarato dalla Figs di interesse nazionale, per tutti i Campionati Italiani, individuali ed a squadre, per tutti i tornei internazionali, svolti in Italia e per i Giochi Sportivi Studenteschi Figs;
- b) alla sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore o di sue autonome decisioni, di Ufficiali di Gara già designati;
- c) ad incaricare Ufficiali di Gara o altre figure, da lui ritenute in possesso di specifiche competenze, di valutare le capacità tecniche, la predisposizione personale, la serietà comportamentale e la precisione gestionale dei Giudici di Gara e degli Arbitri federali;
- d) alla valutazione annuale delle qualità tecnico/comportamentali degli Ufficiali di Gara.

Comma 2 Ogni designazione dovrà essere comunicata, agli interessati, in tempo utile a consentire loro di assolvere all'incarico affidato.

Comma 3 Il Designatore Federale è incompatibile con la funzione di Ufficiale di Gara in tutte le manifestazioni di cui al precedente Comma 1, lettera a) e svolge tutte le funzioni assegnategli dal presente regolamento.

Comma 4 Il Designatore Federale rimane in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico nel quale è stato nominato, salvo sue dimissioni o scioglimento o decadenza della Commissione; in tale caso si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal presente regolamento, al suo precedente Art. 1 (Comma 8).

ART. 5 GIUDICE DI GARA FEDERALE

Comma 1 Il Giudice di Gara federale, nell'ambito delle gare e delle manifestazioni per le quali è designato, è tenuto, per quanto di sua competenza, a rispettare ed a fare rispettare quanto previsto agli artt. 20, 22, 23, 24 e 27 del Regolamento Generale delle Gare di Squash della Figs.

Comma 2 I Giudici di Gara federali sono così suddivisi:

- a) Giudice di Gara;
- b) Giudice di Gara Nazionale;
- c) Giudice di Gara Internazionale.

Comma 3 La qualifica di Giudice di Gara è attribuita, su decisione della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara, a chi ha frequentato un corso di formazione, che si potrà svolgere, per quanto possibile, anche in modalità a distanza, per un totale minimo di 8 ore, ottenendo, a conclusione del corso, un giudizio positivo finale da chi ha gestito, su incarico della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara, il corso stesso, se:

- a) si sia maggiorenni e con un'età inferiore ai 70 anni;
- b) si sia regolarmente tesserati alla Figs;
- c) non si sia stati oggetto, durante la stagione agonistica, nella quale il corso si è svolto, di provvedimenti disciplinari con sanzioni, anche cumulative, superiori ai 3 mesi;
- d) non si siano riportate condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 1 anno, ovvero a pene che comportino interdizioni dai pubblici uffici superiori ad 1 anno;
- e) non si siano riportate (salvo riabilitazione) nell'ultimo decennio, precedente la frequentazione del corso, squalifiche od inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad 1 anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e di Enti di Promozione Sportiva del Coni o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal Cio;
- f) non si siano subite sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) si posseda il diploma di scuola media superiore.

Comma 4 Il Giudice di Gara entra nelle funzioni al momento della sua iscrizione all'Albo, di cui al successivo art. 10. Con ciò egli può essere designato per la gestione di gare e di manifestazioni federali, con l'esclusione di gare e di manifestazioni classificate, dalla Figs, di interesse nazionale e/o internazionale; può, altresì, essere designato come collaboratore di un Giudice di Gara Nazionale e/o Internazionale nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse nazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

Comma 5 La qualifica di Giudice di Gara Nazionale è attribuita, a chi è Giudice di Gara ed iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

Comma 6 Un Giudice di Gara, iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, che voglia acquisire la qualifica di Giudice di Gara Nazionale, può inoltrare richiesta scritta, in tal senso,

alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. La Commissione, esaminata la richiesta e sentito il parere del Designatore Federale degli Ufficiali di Gara, provvede a deliberare in merito.

Comma 7 Con la qualifica di Giudice di Gara Nazionale si può essere designati, oltre che per la gestione di gare e di manifestazioni di cui al precedente Comma 4, per tutte le gare e le manifestazioni federali che si svolgono nel territorio nazionale, con esclusione di quelle definite dalla Figs di interesse internazionale; può, altresì, essere designato come collaboratore di un Giudice di Gara Internazionale nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse internazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

Comma 8 La qualifica di Giudice di Gara Internazionale è attribuita, a chi è Giudice di Gara Nazionale ed iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

Comma 9 Un Giudice di Gara Nazionale, iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, che voglia acquisire la qualifica di Giudice di Gara Internazionale, può inoltrare richiesta scritta, in tal senso, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. La Commissione, esaminata la richiesta e sentito il parere del Designatore Federale degli Ufficiali di Gara, provvede a deliberare in merito.

Comma 10 Con la qualifica di Giudice di Gara Internazionale si può essere designati oltre che per la gestione di gare e di manifestazioni di cui ai precedenti commi 4 e 7, per tutte le gare e le manifestazioni agonistiche internazionali.

Comma 11 Avverso le decisioni, di cui ai Commi precedenti del presente articolo, della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è ammesso ricorso, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento, oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.

ART. 6 ARBITRO FEDERALE

Comma 1 Un Arbitro federale, nell'ambito delle gare e delle manifestazioni per le quali è stato designato, è tenuto, per quanto di sua competenza a rispettare ed a fare rispettare quanto previsto all'art. 26 del Regolamento (federale) Generale delle Gare di Squash, nonché quanto previsto nel Regolamento (federale) per Incontri di Singolo.

Comma 2 Gli Arbitri federali, in base alle norme della European Squash Federation e della World Squash Federation, sono così suddivisi:

- a) Arbitro di livello 1;
- b) Arbitro di livello 2;
- c) Arbitro di livello 3;
- d) Arbitro di livello 4;
- e) Arbitro di livello 5.

Comma 3 La qualifica di Arbitro di livello 1 è attribuita dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara se il candidato, in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Comma 3 del precedente art. 5, ha completato, con esito positivo, il seguente percorso formativo, che si potrà svolgere, per quanto possibile, anche in modalità a distanza:

- a) **Prima fase:** il candidato partecipa ad un incontro (quattro ore) nel quale si danno informazioni generali sulle regole di gioco e sulla loro corretta interpretazione; l'incontro è organizzato dalla Commissione Ufficiali di Gara e tenuto da chi da essa incaricato. Tale fase è informativa e non prevede particolari formalità di iscrizione.
- b) **Seconda fase:** il candidato partecipa ad un corso per Arbitro di Squash. Il corso si svolge in due giornate, per una durata di 12 ore ed è accessibile da chi abbia partecipato alla prima fase.
- c) **Terza fase:** il candidato supera un esame consistente in una prova teorica ed in una prova pratica individuali. All'esame si è ammessi avendo frequentato, per minimo 10 ore, il corso previsto nella seconda fase. L'esame va sostenuto entro 3 mesi dal termine del corso, pena la perdita dei requisiti utili a parteciparvi. Svolge le funzioni di Esaminatore il Coordinatore di cui al precedente art. 3.
- d) **Quarta fase:** il candidato, superato l'esame ed avendo ottenuto la qualifica provvisoria, prevista al precedente art. 3, affianca, come segnapunti e su indicazione del Designatore Federale, per almeno 10 incontri di squash, un Arbitro Federale.

Al termine del percorso formativo, il Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara, di cui all'art. 1 – comma 8 del presente regolamento, attesta che il candidato abbia un'adeguata conoscenza dei regolamenti federali e delle regole del gioco; conseguentemente il

candidato viene proposto alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara per essere inserito nell'Albo degli Arbitri Federali come Arbitro di livello 1.

Comma 4

L'Arbitro di livello 1 entra nelle funzioni all'atto della sua prima iscrizione all'Albo, di cui al successivo art. 10. Con ciò egli può essere designato per l'arbitraggio:

- a) di tutte le gare giovanili e/o veterani;
- b) delle gare seniores che si svolgono nella sua Regione di residenza e di quelle ad essa limitrofe, con l'esclusione di gare e manifestazioni definite, dalla Figs, di interesse nazionale e/o internazionale; può, altresì, essere designato per affiancare un Arbitro di livello 2 e/o di livello 3 nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse nazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

Comma 5

La qualifica di Arbitro di livello 2 è attribuita, su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara a chi è Arbitro di livello 1 ed iscritto all'Albo Federale degli Arbitri, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e abbia ottenuto e mantenga, secondo le regole previste dal World Squash Officiating, la relativa qualifica di livello 2.

Comma 6

Con la qualifica di Arbitro di livello 2 si può essere designati, oltre che per le gare di cui al precedente Comma 4, per tutte le gare e le manifestazioni federali che si svolgono nel territorio nazionale, con esclusione di quelle definite dalla Figs di interesse internazionale; può, altresì, essere designato per affiancare un Arbitro di livello 3 nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse internazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

Comma 7

La qualifica di Arbitro di livello 3 è attribuita, su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara a chi è Arbitro di livello 2 ed iscritto, come tale, all'Albo Federale degli Arbitri, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e abbia ottenuto e mantenga, secondo le regole previste dal World Squash Officiating, la relativa qualifica di livello 3.

Comma 8

Con la qualifica di Arbitro di livello 3 si può essere designati, oltre che per le gare di cui ai precedenti commi 4 e 7, per tutte le gare e le manifestazioni federali internazionali.

Comma 9

La qualifica di Arbitro di livello 4 è attribuita dalla European Squash Federation; la Figs esprime, se richiesta, un parere in merito, sentito, in via preliminare, la Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara ed il Designatore Federale.

Comma 10

La qualifica di Arbitro di livello 5 è attribuita dalla World Squash Federation; la Figs esprime, se richiesta, un parere in merito, sentito, in via preliminare, la Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara e il Designatore Federale.

Comma 11

Avverso le decisioni, di cui ai Commi precedenti del presente articolo, della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è ammesso ricorso, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.

ART. 7 GIOCATORE ARBITRO

Comma 1

A quanti abbiano conseguito il primo livello del corso di formazione WSO, realizzato e gestito dalla World Squash Federation e siano maggiorenni, è attribuita la qualifica di Giocatore Arbitro. Questa qualifica permette loro di arbitrare gare inserite nei circuiti Interregionali e Giovanili, nel limite del rispetto del principio di imparzialità.

I Giocatori Arbitri che abbiano conseguito anche il secondo livello del corso di formazione WSO possono arbitrare, oltre alle gare inserite nei circuiti Interregionali e Giovanili, anche le gare inserite nei tornei Nazionali. Resta esclusa la possibilità di arbitrare i Campionati Italiani, individuali ed a Squadre, di qualsiasi categoria.

Comma 2

L'elenco dei Giocatori Arbitri viene predisposto annualmente, su proposta della Commissione degli Ufficiali di Gara, dalla Segreteria Figs, e, approvato dal Consiglio Federale, è pubblicato, in una sezione a sè stante, sul sito federale.

ART. 8 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

A quanti frequentano, con continuità e con adeguato impegno, i corsi per conseguire la qualifica di Giudice di Gara e di Arbitro è rilasciato un attestato federale di frequenza.

ART. 9 DIPLOMA

A quanti sono iscritti ad uno degli Albi Federali previsti nel presente regolamento è rilasciato un diploma federale attestante la qualifica conseguita.

ART. 10 ALBO DEI GIUDICI DI GARA E DEGLI ARBITRI FEDERALI

- Comma 1** Un Ufficiale di Gara federale, sia esso Arbitro o Giudice di Gara, può chiedere, una volta superate le prove previste per attestarne il possesso delle qualità atte a svolgere il ruolo e prima della sua inclusione nell'Albo Federale relativo, il suo tesseramento alla Figs in qualità di Ufficiale di Gara federale.
- Comma 2** Il tesseramento è valido per una stagione agonistica ed il primo anno è gratuito; il costo annuale della tessera, dal secondo anno in avanti, è fissato in € 15,00 ed i proventi di tale tesseramento sono destinati alla Commissione degli Ufficiali di Gara che li gestirà per iniziative finalizzate agli Ufficiali di Gara stessi.
- Comma 3** Il tesseramento può essere rinnovato d'ufficio, salvo rinuncia da parte dell'interessato, con provvedimento della Commissione degli Ufficiali di Gara.
- Comma 4** All'atto del suo tesseramento come Giudice di Gara federale e/o come Arbitro federale, l'interessato è incluso nel relativo Albo federale.
- Comma 5** La Figs pubblica, ogni anno, negli atti ufficiali e nel sito web federale, l'Albo dei Giudici di Gara e l'Albo degli Arbitri federali.

ART. 11 CORSI DI AGGIORNAMENTO

- Comma 1** I corsi di aggiornamento, previsti per gli Ufficiali di Gara, si svolgono, per quanto possibile, anche in modalità a distanza, in presenza di sostanziali modifiche ai regolamenti di gara.
- Comma 2** Per frequentare i corsi, di cui al precedente articolo, è annualmente stabilita, dal Consiglio Federale Figs, una quota individuale di partecipazione.
- Comma 3** Nel caso in cui non vi siano sostanziali modifiche ai regolamenti, nazionali ed internazionali in vigore, i corsi avvengono tramite aggiornamenti informatico-cartacei sulle varie disposizioni inerenti la gestione delle gare comprese nel calendario agonistico della Figs. Per tali aggiornamenti ogni Ufficiale di Gara corrisponde alla Figs, entro 30 gg. dalla data di acquisizione della qualifica ed all'inizio di ogni successivo quadriennio di sua presenza nell'Albo federale, una quota stabilita dal Consiglio Federale Figs.
- Comma 4** I proventi derivanti da quanto previsto dai precedenti Commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono destinati alla Commissione degli Ufficiali di Gara, che li gestirà per iniziative finalizzate agli Ufficiali di Gara stessi.

ART. 12 RIUNIONI TECNICHE

Ciascun Ufficiale di Gara è tenuto a partecipare alle riunioni annuali di approfondimento; esse si tengono, anche in modalità a distanza, con tempi e modi fissati dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

ART. 13 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

- Comma 1** Al fine di mantenere la loro qualifica, gli Ufficiali di Gara devono:
- essere iscritti, come tali, alla Figs;
 - avere partecipato ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni tecniche a loro riservate;
 - essere in regola con i pagamenti delle quote federali da loro dovute;
 - mantenere le qualifiche di livello World Squash Officiating.

ART. 14 PERDITA DELLA QUALIFICA

- Comma 1** Perdono la loro qualifica gli Ufficiali di Gara che:
- siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari, da parte degli Organi di Giustizia Federali, superiori, anche complessivamente, a tre mesi di squalifica;
 - abbiano riportato, salvo riabilitazione, condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, con pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - abbiano riportato, nell'ultimo decennio e salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e di Enti di Promozione Sportiva del Coni o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal Cio;
 - abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - presentino gravi lacune di carattere tecnico-comportamentale, accertate dalla Commissione degli Ufficiali di Gara;

- f) siano inattivi per un intero anno, con il conseguente non rinnovo del loro tesseramento alla Figs in qualità di Ufficiali di Gara. In tale caso la loro qualifica di Ufficiali di Gara, con relativo tesseramento alla Figs, potrà essere ripristinata con una prova le cui modalità di svolgimento, anche a distanza, consisteranno nell'accertare, da parte della Commissione Ufficiali di Gara, che l'interessato sia ancora in possesso delle conoscenze e delle caratteristiche previste per l'attribuzione della qualifica della quale era in possesso, oltre a superare una prova pratica come previsto per l'esame di cui all'art. 6 comma 3 lettera c.
- g) Una inattività di due anni consecutivi comporta la perdita definitiva della qualifica di Ufficiale di Gara; per riottenerla si dovrà fare riferimento alle procedure previste agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
- h) abbiano compiuto i 75 anni di età;
- i) perdano la qualifica del livello World Squash Officiating. La perdita comporta automaticamente la sospensione dall'esercizio delle funzioni arbitrali del corrispondente livello fino al ripristino della stessa.
- j) in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

Comma 2 La perdita della qualifica, la motivazione di ciò e la conseguente cancellazione dall'Albo relativo saranno comunicate, al domicilio dell'interessato, entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento.

Comma 3 La perdita della qualifica è deliberata, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento, dalla Commissione Ufficiali di Gara, con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti espressi.

ART. 15 INCOMPATIBILITÀ

Comma 1 Il ruolo di Arbitro federale è incompatibile con qualsiasi incarico federale ed in società affiliate od aderenti alla Figs. Non sono incompatibili incarichi federali assunti in conseguenza al ruolo di Ufficiale di Gara.

Comma 2 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in situazione di incompatibilità è tenuto a rimuovere tale condizione entro 30 gg. dal determinarsi della stessa.

Comma 3 Chiunque si trovi nella condizione di incompatibilità non può essere designato per gare federali, salvo quanto diversamente stabilito, dal presente regolamento, per il giocatore-arbitro.

ART. 16 NORME COMPORAMENTALI

Comma 1 Gli Ufficiali di Gara federali sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi e degli Organismi Federali.

Comma 2 Gli Ufficiali di Gara federali, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, oltre a mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, debbono uniformare il loro comportamento a quanto per loro previsto all'art. 13, punto 4. dello Statuto Federale.

Comma 3 Gli Ufficiali di Gara che commettono infrazioni alle norme federali o che contravvengono ai sopracitati obblighi e divieti o che, anche con giudizi e rilievi pubblici, ledono la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione, dei suoi Organi e dei suoi Organismi, incorrono nei provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.

ART. 17 RICORSI

Comma 1 Tutti i ricorsi riguardanti lo svolgimento dei corsi e degli esami devono, tramite raccomandata a/r, essere indirizzati, entro 30 gg. dalla data in cui è stato assunto il provvedimento oggetto di contestazione, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara, la quale si pronuncerà nel merito entro 30 gg. dal ricevimento del ricorso e/o del reclamo.

Comma 2 Avverso le decisioni della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è ammesso ricorso, tramite raccomandata a/r, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, il quale si pronuncerà in via definitiva nella sua prima riunione utile.

Comma 3 In presenza di ricorsi di cui al precedente Comma 1 del presente articolo, le decisioni, oggetto di ricorso, sono sospese sino all'esito della decisione definitiva.

ART. 18 NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Coni.